



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto  
nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

**Deliberazione n.117/2023**

**DETERMINAZIONE DEL «VALORE MEDIO DELLA QUOTA DI BISSIDO DI CARBONIO NEL QUADRIMESTRE DA GENNAIO AD APRILE DELL'ANNO IN CORSO» DI CUI ALL'ART. 42 COMMI 17, 18, 20 DEL D.LGS. 47/2020 E DETERMINAZIONE DEL «VALORE MEDIO DELLA QUOTA DI EMISSIONE NELL'ANNO PRECEDENTE» DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 2 LETT. A DELLA DELIBERAZIONE N. 23/2021**

**VISTA** la Direttiva 2003/87/CE;

**VISTO** il REGOLAMENTO (UE) n. 1031/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2010 e s.m.i. relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE;

**VISTO** il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato” (d'ora in avanti “d.lgs. 47/2020”)*, ed in particolare l'articoli 31 e 42 commi 17, 18, 20 e 21;

**VISTO** il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto  
nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito "Comitato") e successive modificazioni;

**VISTA** la deliberazione n. 23/2021, recante *"Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, N. 47."*, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lett. a) ai sensi del quale *"per ciascuna tonnellata di emissioni di CO<sub>2</sub> eq in eccesso rispetto alle emissioni consentite, il gestore dell'impianto, a sua scelta: a) corrisponde all'erario il prezzo medio della quota EUA nell'anno precedente, determinato secondo le previsioni dell'allegato 4; b) oppure trasferisce sul conto del Comitato istituito presso il Registro dell'Unione di cui all'art. 34 comma 3 del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47 il quantitativo di quote di emissione (EUA) valide per il periodo 2021-2025"*;

**VISTA** la deliberazione del Comitato n. 110/2022 recante *"Determinazione del «valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso» di cui all'art. 42 commi 17, 18, 20 del D.lgs. 47/2020 e determinazione del «valore medio della quota di emissione nell'anno precedente» di cui all'art. 2 comma 2 lett. A della deliberazione n. 23/2021"*;

**CONSIDERATO** che i principali mercati regolamentati europei sui quali nel 2022 e nel primo quadrimestre 2023 sono state negoziate le quote di emissione europee (EUA), nel segmento secondario, sono stati EEX – *European Energy Exchange* e ICE – *Endex*;

**CONSIDERATO** che dal 1/1/2021, ai sensi del Regolamento UE n. 1031/2010 e s.m.i., il mercato regolamentato europeo sul quale si negoziano le quote di emissione europee nel segmento primario è EEX – *European Energy Exchange* che ospita le sessioni della piattaforma comune europea (CAP-3), le sessioni dedicate alla Polonia (CAP-3-PL), le sessioni della piattaforma tedesca (EEX DE);

**CONSIDERATO** opportuno continuare ad utilizzare la metodologia di calcolo applicata da ultimo dal Comitato con deliberazione n. 110/2022 per la quantificazione del "prezzo della quota di emissione nel quadrimestre da gennaio a aprile dell'anno in corso" (P<sub>-EUA-Q1</sub>) ai fini della quantificazione del valore della quota di emissione per la parte variabile delle sanzioni di cui all'art. 42 commi 17, 18 e 20 del d.lgs. 47/2020 per gli impianti fissi in EU ETS e applicare la metodologia di cui all'allegato IV



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto  
nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

della deliberazione n. 23/2021 per il calcolo del «valore medio della quota EUA nell'anno precedente» di cui all'art. 2 comma 2 lett. A (P-EUA) a fini dell'adempimento all'obbligo annuale di conformità per i piccoli emettitori di cui al capo I della deliberazione 23/2021 integrando nel paniere dei mercati e prodotti di riferimento anche il contratto *daily future* (spot) negoziato su *ICE Endex*;

**VISTA** la Relazione della Segreteria tecnica del 02/05/2023 per la determinazione del “Valore medio della quota di biossido di carbonio” per il 2022 (P<sub>EUA 2021</sub>) e per il 1° quadrimestre 2023 (P<sub>EUA-Q1</sub>);

Tutto quanto sopra visto e considerato, su proposta della Segreteria tecnica, il Consiglio Direttivo nella riunione del 06/6/2023;

**DELIBERA**

**Art. 1**

**(Metodo di calcolo del “Valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso” di cui all'articolo 42, commi 17, 18, 20, d.lgs. n. 47/2020)**

1. Il “Valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso” di cui all'art. 42, commi 17, 18 e 20, del d.lgs. 47/2020 (P<sub>EUA-Q1</sub>), espresso in euro/quota, è pari alla media ponderata sulle quantità di titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento di cui all'art. 2 comma 1, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti durante il quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno di riferimento. Dal calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, si considera quale anno di riferimento il 2023.



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto  
nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

**Art. 2**

***(“Valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile  
dell’anno in corso” 2023 e paniere di riferimento)***

1. Con riferimento all’anno 2022 e al primo quadrimestre 2023, i prodotti e i mercati di riferimento per il calcolo del  $P_{EUA}$  e  $P_{EUA-Q1}$  sono:
  - EEX – *European Energy Exchange*, contratto EUA in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);
  - EEX – *European Energy Exchange*, contratto EUA in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma comune europea, sessione separata polacca (mercato primario);
  - EEX – *European Energy Exchange*, contratto EUA in esito alle sessioni d’asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
  - EEX – *European Energy Exchange*, contratto EUA spot;
  - ICE – *ICE Endex*, contratto EUA spot (daily future).
2. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, ai sensi dell’articolo 42 comma 17, 18 e 20 del d.lgs. 47/2020, il “*Valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell’anno in corso*” per l’anno 2023 ( $P_{EUA-Q1}$ ) è pari ad euro 87,81 (ottantasette/ottantuno).

**Art. 3**

***(Metodo di calcolo del “Valore medio della quota di biossido di carbonio” ai sensi dell’art. 2,  
comma 2 lett. a) deliberazione n. 23/2021)***

1. Il “*Valore medio della quota di biossido di carbonio*” di cui all’articolo 2, comma 2, lett. a) della deliberazione n. 23/2021 ( $P_{EUA}$ ), espresso in euro/quota, è pari alla media ponderata sulle quantità di titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento di



*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto  
nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*

cui all'art. 2 comma 1, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti durante il periodo di riferimento. Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, si considera quale periodo di riferimento il 2022.

**Art. 4**

**(*“Valore medio della quota di biossido di carbonio”* ex art. 2, comma 2, lett. a) deliberazione n.  
23/2021 per l'anno 2022)**

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. a) della deliberazione n. 23/2021, il *“Valore medio della quota di biossido carbonio”* per l'anno 2022 ( $P_{EUA\ 2022}$ ) è pari ad euro 80,55 (ottanta/cinquantacinque).

Il Presidente

Alessandro Caretoni

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AC', written over a light blue horizontal line.